

MASSIME DELLE SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA- CONTABILE

Corte dei conti-Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 7 del 23 gennaio 2020 Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Lorelli

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile – danno alla concorrenza – ente locale – omessa pubblicazione di bando di gara

In fattispecie di danno alla concorrenza per violazione regole evidenza pubblica in relazione alla fornitura del manto erboso del campo di calcio del Comune di Sestriere (scelto dalla FIGC quale sede per la preparazione atletica e gli allenamenti della nazionale di calcio), va affermato che in alcuni casi eccezionali sussistono requisiti in presenza dei quali l'Amministrazione risulta legittimata a trattare direttamente con l'unico soggetto in grado di fornire la prestazione richiesta, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006 (che ha trasposto l'art. 31 della direttiva europea 31.3.2004, n. 18); in applicazione di tale norma la Sezione ha ritenuto che da un lato si giustificava il rapporto negoziale con la X (titolare del contratto che le garantiva la disponibilità in esclusiva del terreno su cui realizzare il nuovo campo da gioco), dall'altro l'unicità del soggetto (c.d. "esecutore determinato") risultava essere presente nei confronti della Y (titolare in esclusiva per l'Italia del brevetto mondiale dell'unico prodotto, lo Z, in grado, per la sua eccezionale qualità, univocamente riconosciuta, di garantire all'Amministrazione comunale di rispondere agli impegni presi).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 18 del 20 febbraio 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Napoli

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - responsabilità medica - sanitario operante presso Azienda Ospedaliera Universitaria - colpa grave - prova - fattispecie - insussistenza

In fattispecie concernente la responsabilità di medico operante presso strutture ospedaliere convenzionate ai fini della dimostrazione della colpa grave occorre che il nesso di causalità fra l'evento e la condotta materiale del convenuto, venga accertato in termini di “probabilità prossima alla certezza” (Cass. Pen., SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328), ovvero con un “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica” (C. conti Sez. App. Sicilia, 6 dicembre 2007, n. 303; C. conti, Sez. Lombardia, 28 dicembre 2017, n. 191).

Corte dei conti-Sezione giurisdizionale Piemonte -Sentenza n. 26 del 27 maggio 2020 Pres. Pinotti, Rel. Berruti, PM Rotolo

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile- prestazioni rese in assenza di autorizzazione - omesso riversamento dei compensi – art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 - responsabilità erariale - natura sanzionatoria - violazione del *ne bis in idem* - insussistenza

La pronuncia resa in un giudizio di responsabilità amministrativa non costituisce una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale, essendo invece diretta al risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale (nell'affermare il principio la Sezione ha escluso che la responsabilità erariale derivante dall'obbligo di riversare i compensi derivanti da incarico svolto in assenza di autorizzazione ex art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001 abbia natura di sanzione ed incorra nel divieto di *ne bis in idem*).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 65 del 17 settembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Parisi, PM Rotolo.

Corte dei conti- responsabilità amministrativa-distrazione e dispersione risorse pubbliche utilizzate per acquisti inutili – fattispecie - sussiste- erogazioni a favore di terzi - danno erariale - configurabilità

È da riconoscere la responsabilità amministrativa di colui che, quale dirigente e poi titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la S.U.I.S.M. di Torino abbia svolto un'attività preordinata alla distrazione di risorse pubbliche o risoltasi in spese sostenute a vantaggio di terzi (nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto valore ai fatti accertati in sede penale con giudizio conclusosi con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.c.).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 66 del 17 settembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Parisi, PM Valero

Corte dei conti- giudizio di responsabilità – responsabilità contabile - agente contabile – cassiere - appropriazione proventi non registrati - responsabilità ammanco – sussiste

Sussiste la responsabilità contabile di agente contabile con funzioni di cassiere che non abbia potuto giustificare le cause di un ammanco, che in base alle regole probatorie deve essere a lui addebitato. Nella fattispecie il collegio ha fatto applicazione della giurisprudenza maggioritaria per la quale non occorre che il giudice ricerchi la prova dell'esistenza del dolo o della colpa grave dell'agente contabile, poiché quest'ultimo è tenuto a dimostrare che l'ammanco o la deficienza quantitativa è conseguenza di un danno allo stesso non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, e che sono stati adottati

tempestivamente i provvedimenti e le cautele procedurali necessari per la conservazione del denaro o dei beni ricevuti in consegna.

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - condotta processuale - mancata comparizione innanzi al PM e mancata costituzione in giudizio – rilevanza

Il giudice può tener conto dell'atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal convenuto, il quale non abbia ravvisato l'esigenza di controdedurre a seguito della notifica dell'invito, non si sia costituito in giudizio e non abbia fatto pervenire alcuna documentazione. Il collegio ha prestato adesione alla giurisprudenza prevalente della Corte di legittimità (ex multis Corte di cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), che *“ha più volte affermato il principio secondo cui l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante”*.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 69 del 17 settembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Parisi, PM Rotolo

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - responsabilità amministrativa - pubblico ufficiale - corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio - danno all'immagine - pregiudizio patrimoniale - quantificazione - perdita della fiducia - rileva

Il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostenga delle spese, atteso che il pregiudizio si configura e si concretizza anche per la lesione dell'aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che i cittadini si attendono dalle istituzioni.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 70 del 17 settembre 2020 - Pres. Pinotti, Rel. Parisi, PM Rotolo

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile - medico ospedaliero - danno all'immagine – sussiste

La pronuncia, in tema di quantificazione del danno all'immagine derivante da condotta penalmente rilevante di professore universitario docente convenzionato per l'esercizio di attività assistenziale presso struttura ospedaliera, ha affermato che ai fini della quantificazione del danno bisogna tener conto del valore che assume l'immagine di una struttura sanitaria essenziale sul territorio che *“dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale,*

rigorosa, sana e cristallina in funzione degli alti compiti istituzionali demandati alla medesima dall'ordinamento giuridico, tra cui la salvaguardia della vita e della salute dei pazienti, nonché la cura dei singoli cittadini a beneficio dell'intera collettività”.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 86 del 15 ottobre 2020 – Pres. f.f. e Rel. Parisi, PM Valero

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - responsabilità amministrativa – Sottufficiale Arma Carabinieri - mancata irrogazione di sanzioni - reato di concussione e corruzione - danno patrimoniale - sussiste - danno all'immagine – sussiste

Sussiste la responsabilità di pubblico ufficiale che in funzione di Ispettore del lavoro, abbia dolosamente disatteso agli obblighi di verbalizzazione delle violazioni accertate, e da ciò sia derivato, con ragionevole certezza, un danno patrimoniale a carico del suddetto Ministero.

Corte dei conti-Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 87 del 15 ottobre 2020 Pres. ff. Parisi, Rel. Baldi, PM Valero

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile incarico dirigenziale - conferimento - assenza di procedura concorsuale – illegittimità dell'incarico - danno erariale – quantificazione - utilità della prestazione - irrilevanza

Sussiste la responsabilità per il conferimento di incarico dirigenziale non preceduto da procedura comparativa e per il quale non sia stata dimostrata l'indispensabilità della prestazione che, in quanto illegittima, neppure può essere valutata ai fini di una eventuale *utilitas*.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 89 del 15 ottobre 2020 - Pres. ff. Parisi, Rel. Berruti, PM Martini

Corte dei conti - responsabilità amministrativa – agente di polizia municipale – svolgimento attività non autorizzata – svolgimento in assenza di autorizzazione di attività di lavoro autonomo (amministratore di condominio) in modo continuativo - responsabilità – sussiste

Sussiste la responsabilità dell'amministratore pubblico per omesso riversamento dei compensi ex art. 53, c. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ove abbia svolto in assenza di autorizzazione attività di lavoro autonomo (amministratore di condominio) in modo continuativo. Nella fattispecie la Sezione ha accertato che le condotte della convenuta sono state connotate dalla colpa grave, stante la palese, reiterata ed inescusabile violazione delle basilari norme regolanti il rapporto di lavoro di un dipendente pubblico.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 91 del 16 ottobre 2020 – Pres. f.f. Parisi, Rel. Berruti, PM Valero

Corte dei conti – azioni del PM ex art.73 c.g.c. - azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – atti a titolo gratuito – configurabilità – accordi intervenuti fra i coniugi in sede di separazione consensuale omologata – revocabilità

La revoca di un atto a titolo gratuito, come la donazione, non richiede la prova dello stato soggettivo del terzo (art. 2901, c. 1, n. 1, c.c.).

Deve configurarsi con atto a titolo gratuito la cessione di bene al coniuge, ancorché compiuta in sede di esecuzione di accordo di separazione coniugale, ove non abbia funzione solutoria.

Corte dei conti – azione revocatoria – trasferimento immobile in esecuzione accordo di separazione – omologazione da parte del giudice – non rileva

Il trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, posto in essere nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti tra coniugi, contenuto nell'accordo di separazione, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando questa ostacolo nell'avvenuta omologazione dell'accordo da parte del giudice, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione (*ex multis*, Cass. n. 21736/2013).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 131 del 4 dicembre 2020 - Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Valero

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile – assenteismo - ufficiale dell'Arma dei Carabinieri – danno patrimoniale – sussiste

Sussiste la responsabilità amministrativa di Ufficiale dei Carabinieri che abbia tenuto una condotta contraria ai doveri di ufficio, con rilevante discredito dell'immagine dell'ente di appartenenza (nella fattispecie, è stato accertato un uso illegittimo auto di servizio e schede carburanti, falsa attestazione presenza in servizio al fine della fruizione di compensi per ore straordinarie.)

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza parziale n. 132 del 9 dicembre 2020 - Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Lorelli

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - costituzione in giudizio – tempestività - errore scusabile - condizioni

Ove venga sollevata eccezione di intempestività della costituzione del convenuto in un giudizio in cui le udienze siano state fatte oggetto di provvedimenti presidenziali di rinvio, la Sezione non può non tenere conto della complessità della normativa emergenziale stratificatasi in un arco temporale

molto breve, che ha inciso sui termini processuali, anche a ritroso - ai sensi dell'art. 85, c. 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 2828, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70 - dando luogo, per la sua disorganicità, anche ad interpretazioni discordanti circa la portata applicativa della medesima. Tanto, anche ai fini dell'eventuale applicazione *dell'errore scusabile*, quale rimedio di carattere generale che deve poter essere invocato ogni qual volta la parte, decaduta dal potere di compiere un atto del processo, provi che l'inosservanza del termine perentorio sia dipesa da fatto a lei non imputabile, ovvero, non solo da ignoranza incolpevole *del dies a quo* di decorrenza, ma, in generale, da una causa non imputabile che abbia impedito l'esercizio del potere".

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - pendenza giudizio penale per falso ideologico - richiesta di sospensione per pregiudizialità penale ex art. 106 c.g.c. – condizioni - querela di falso - distinzione

La querela di falso presentata in sede civile ex art. 105 c.g.c. e 221 c.p.c. non è equiparabile ad una denuncia di falso ideologico e materiale di documento presentata in sede penale, ai fini della richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. (nella fattispecie la Sezione, appurato che non era stata presentata una querela di falso ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 105 c.g.c., non ha ritenuto dover sospendere il giudizio ex art. 106 c.g.c.).

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. - tempestività - condizioni

Non è preclusa l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta contro la parte per la prima volta, in copia fotostatica, nel giudizio contabile purché l'istanza sia stata tempestivamente avanzata nei termini e alle condizioni di cui all'art. 214 c.p.c. (nella fattispecie la scrittura privata di cui si è chiesto il disconoscimento era stata prodotta contro la parte personalmente, per la prima volta, nel giudizio contabile pur essendo stata depositata in un giudizio civile di cui il convenuto autore del disconoscimento non era stato parte).

Responsabilità amministrativa e contabile - danno indiretto - transazione giudiziale - scrittura privata depositata nel giudizio civile - produzione in copia fotostatica nel giudizio contabile da parte del PM - disconoscimento ex art. 214 c.p.c. – tempestività - condizioni

In fattispecie di danno erariale indiretto non è preclusa l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta contro la parte per la prima volta, in copia fotostatica, nel giudizio contabile purché sia stata tempestivamente avanzata nei termini e alle condizioni di cui all'art. 214 c.p.c.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 134 del 10 dicembre 2020 - Pres. Pinotti, Rel. Berruti, PM Valero

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile – conseguimento di fondi europei in base a dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti - illegittimità delle erogazione - danno erariale - sussiste.

Ove in sede di controllo emerga la non veridicità di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ai fini dell'ottenimento di contributi europei, il dichiarante decade dai benefici ottenuti che vanno revocati e non può accedere a contributi e finanziamenti per un biennio (nella fattispecie *de qua*, verificato da parte della Sezione che nella domanda era stato indicato come sussistente un requisito non posseduto all'epoca della stessa -iscrizione nel registro degli operatori della comunicazione-R.O.C., è stato riconosciuto il carattere indebito dell'erogazione e la sussistenza del danno erariale).

Corte dei conti-Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 135 del 16 dicembre 2020 - Pres. Rel. Pinotti - PM Napoli

Corte dei conti - processo contabile - ricorso ex art. 133 c.g.c. - decisione a sorpresa sulla giurisdizione - violazione dell'art. 101, c. 2, c.p.c. richiamato dal c.g.c., art. 7, c. 2 e art. 91, c. 5 - condizioni - questione prospettata dalla parte nella domanda introduttiva – novità - esclusione

Non è della “terza via” una decisione che si basa su questione che appartiene già alla causa così come introdotta dalla parte ovvero allorquando la questione -così come è stata rilevata dal giudice- poteva essere conosciuta dalla parte attraverso un diligente studio della causa (Cass. sez. III, 15705/2005) (nella specie la questione di giurisdizione non è stata considerata come questione *nuova* o *inaspettata* per il PM agente in quanto parte fondante dell'intero impianto motivazionale del ricorso ex art. 133 c.g.c. per applicazione di sanzione pecuniaria nel quale erano stati evocati due diversi e contrapposti pronunciamenti delle Sezioni Riunite in punto di giurisdizione e si era aderito alla tesi favorevole alla sussistenza della giurisdizione contabile).

Corte dei conti - processo contabile - ricorso ex art. 133 c.g.c. - decisione a sorpresa sulla giurisdizione - violazione dell'art. 101, c. 2, c.p.c. richiamato dal c.g.c. art. 7, c. 2 e art. 91, c. 5 - opposizione ex art. 135 c.g.c. - nullità del provvedimento - esclusione

Ove si deduca la nullità di un provvedimento per violazione dell'art. 101, c. 2, c.p.c. la nullità si converte in motivo gravame ex art. 161 c.p.c. e non comporta obbligo di rimessione dal giudice collegiale a quello monocratico.

Corte dei conti - processo contabile - declinatoria della giurisdizione - art. 17, c. 1, c.g.c. - omessa indicazione del giudice fornito di giurisdizione - difetto assoluto di giurisdizione - obbligo di indicazione del giudice ai fini della *traslatio* - non sussiste

La questione dei limiti esterni della giurisdizione attiene non solo al rapporto tra organi giurisdizionali ma anche al rapporto tra giudici e pubblica amministrazione, per la riserva a quest'ultima attribuita in ossequio al principio della separazione tra poteri dello Stato. Il difetto di giurisdizione rispetto (anche) alla p.a. o ad altro giudice (difetto assoluto di giurisdizione) è rilevato dal giudice in quanto vizio idoneo ad inficiare il corretto instaurarsi del processo (art. 37 c.p.c, art. 15 c.g.c.); pertanto non sussiste l'obbligo di indicare il giudice fornito di giurisdizione allorquando il giudice ritiene che il potere sia riservato alla pubblica amministrazione.

Corte dei conti - provvedimento del giudice – contenuto - pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - questione pregiudiziale di rito – abnormità - insussistenza

L'inammissibilità è categoria logico- giuridica processuale di carattere generale che colpisce un atto non idoneo al fine di consentire una pronuncia di merito. Non è “abnorme” il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso sussistendo una ragione ostativa ad una pronuncia di merito (mancanza della *iurisdictio* del giudice).

Corte di conti - processo contabile - decreto monocratico - mancata recezione delle indicazioni vincolanti del giudice della nomofilachia - Sezioni riunite in speciale composizione - art. 11, c. 6, lett. e) c.g.c. – pronuncia - effetto vincolante - esclusione

Le pronunce delle Sezioni Riunite in speciale composizione rese ai sensi dell'art. 11, c. 6, c.g.c. hanno valore in relazione al singolo caso deciso e costituiscono un semplice, quantunque autorevole, precedente, privo di valore vincolante per altri giudici.

Corte dei conti - contabilità pubblica - relazione di fine mandato - art. 4. d.lgs. n. 149/2011 - inadempimento agli obblighi di redazione e pubblicazione - sanzioni-pecuniarie - giurisdizione contabile ex art. 133 ss. c.g.c. - esclusione

Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4, c. 6, d.lgs. n. 149/2011 previste in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato non rientrano fra quelle la cui irrogazione è rimessa all'iniziativa del PM contabile, essendo invece attribuito alle Sezioni regionali di controllo, cui la relazione di fine mandato deve essere trasmessa, il potere di accertare il puntuale rispetto della disciplina anche ai fini dell'applicazione della sanzione rimessa all'ente.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 172 del 22 dicembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Baldi, PM Martini

Corte dei conti - giudizio di responsabilità – responsabilità contabile– agente contabile – concessionario ricevitoria lotto – omesso versamento all'erario delle somme- danno erariale-sussiste-prova liberatoria-condizioni.

Risponde a titolo di responsabilità contabile il concessionario di ricevitoria del lotto quale agente contabile ai sensi dell'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e, come tale, tenuto all'obbligo di rendicontazione nei confronti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Corte dei conti - giudizio di responsabilità – responsabilità contabile– agente contabile – concessionario ricevitoria lotto - obbligo di rendicontazione - prova liberatoria - condizioni.

La responsabilità contabile si presenta in termini più rigorosi rispetto a quella amministrativa e determina l'inversione dell'onere della prova, trovando applicazione, sul punto, l'art. 194 del Reg. di contabilità, secondo il quale spetta all'agente contabile convenuto provare che l'omesso riversamento delle somme ritualmente incassate non sia da imputare a propria negligenza o a propria volontà ma sia riconducibile a causa di forza maggiore (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 38/2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 103/2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 61/2013).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 173 del 22 dicembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Baldi, PM Lorelli.

Corte dei conti - giudizio di responsabilità - indebita percezione di finanziamenti pubblici europei - iniziative di recupero da parte della P.A. - duplicazione del titolo esecutivo

Il giudizio di responsabilità amministrativa, riservato in via esclusiva al P.M. contabile, non può essere inibito da iniziative, processuali e non, dell'amministrazione danneggiata. Esso opera infatti su un piano diverso da quello su cui si muove quest'ultima, non essendo finalizzato soltanto a farle conseguire un titolo esecutivo per la reintegrazione patrimoniale, ma anche ad accertare l'esistenza di comportamenti illeciti, connotati da dolo o colpa grave, imputabili ad un determinato soggetto nell'ambito di un rapporto con la P.A. (cfr. Sez. App. Sicilia n. 131/2013). L'alternatività dei rimedi, in tali casi, incontra quale unico limite, l'integrale recupero del danno erariale.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 228 del 24 dicembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Dainelli

Corte dei conti - giudizio di responsabilità – intermediario autorizzato alla vendita valori bollati-omesso riversamento - responsabilità contabile - sussiste

L'attività gestoria caratterizzata dal maneggio di denaro pubblico e di valori è tipica degli agenti contabili individuati dall'art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ragion per cui la responsabilità di intermediario autorizzato alla vendita di valori bollati va ricondotta a quella di tipo contabile, con le annesse conseguenze anche in termini di inversione dell'onere della prova (cfr. *ex multis*, Corte di Cass. SS.UU. 28 marzo 1974, n. 846; id. n. 4985/1995, n. 10667, n. 26280/2009 e n. 13330/2010).

Corte dei conti - giudizio di responsabilità contabile - prescrizione dell'azione - *dies a quo* - doloso occultamento del danno - rileva.

In aderenza alla regola generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui “*la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere*” sussiste l’“occultamento doloso del danno”, di cui al comma 2, dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994, allorquando da parte del responsabile vi sia stato un dispiegamento di accorte attività, finalizzate al disvelamento dei fatti; in tali casi la prescrizione non decorre più dalla “conoscibilità obiettiva” del fatto dannoso, bensì dal momento, anche successivo, della sua “conoscenza effettiva”.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 241 del 28 dicembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Martini

Corte dei conti - giudizi di responsabilità - contenuto dell'atto di citazione - mancato riferimento da parte del PM alla facoltà di accesso al rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c. da parte del convenuto - finalità deflattiva delle norme - possibile frustrazione

Il riferimento da parte del PM nell'atto introduttivo del giudizio, alla facoltà di accesso al rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c. da parte del convenuto, pur non essendo previsto come elemento obbligatorio dell'atto è da ritenersi auspicabile, alla luce delle finalità deflattive del rito abbreviato.

Corte dei conti - responsabilità amministrativa - svolgimento di attività in assenza di preventiva autorizzazione - d.lgs. n. 165/2001, art. 53, c. 1 - realizzazione di un sito web aziendale a favore di una società - compenso derivanti dalla utilizzazione economica delle opere dell'ingegno - configurabilità - esclusione

È da escludere che la realizzazione dietro corrispettivo di un sito web aziendale a favore di terzi, da parte di impiegato pubblico, sia riconducibile al sistema delle

tutele di cui alla legge sul diritto d'autore allorché il compenso non deriva dall'utilizzazione dell'opera d'ingegno ma sia corrispettivo di una prestazione.

Corte dei conti - responsabilità amministrativa - svolgimento di attività in assenza di autorizzazione - potere riduttivo dell'addebito – condizioni - ricorrenza

La particolare natura sociale e culturale delle prestazioni rese dall'impiegato in assenza di autorizzazione a favore di associazione priva di scopo di lucro, può assumere rilievo unitamente alla valutazione complessiva della condotta ai fini dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (nella fattispecie il collegio pur non ritenendo esonerato il convenuto dal dovere di richiedere l'autorizzazione per svolgere dietro compenso l'attività di presidente di una associazione-Scuola fumetto e illustrazione-ha dato valore alla finalità non prettamente egoistica dell'attività svolta a favore dell'associazione).

Corte dei conti-Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 273 del 29 dicembre 2020 - Pres. Pinotti, Rel. Baldi, PM Napoli

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile – danno erariale – prescrizione

In tema di decorrenza del termine di prescrizione del danno erariale derivante da uso inappropriato di risorse destinate alle attività dei gruppi consiliari regionali ha affermato che ove il PM contabile stia svolgendo attività istruttorie in relazione ad ipotesi di responsabilità erariale *“La scelta del requirente, in luogo dello svolgimento di indagini in proprio, di attendere l'esito delle indagini penali, non può certamente incidere sul decorso della prescrizione, portando all'inaccettabile creazione di diversi binari e termini prescrizionali a seconda della presenza o meno di un fatto di reato (in disparte l'ipotesi del doloso occultamento). Infatti ammettere che il decorso della prescrizione sia impedito durante il decorso delle indagini aprirebbe ad una durata indefinita del termine”*.

MASSIME DELLE SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE IN MATERIA PENSIONISTICA

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 2, 10, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 7, 34, 35, 45, 47, 50, 54, 56, 61, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 93, 96, 99, 104, 107, 110, 114, 120, 123, 138, 145 – anno 2020

Corte dei conti - applicabilità del coefficiente ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 (44% della base pensionabile) per la liquidazione delle pensioni militari - limiti

Va riconosciuto il diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento della base pensionabile pari al 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 per i periodi di servizio svolti sino 31 dicembre 1995, liquidabili secondo il sistema retributivo, ai fini della liquidazione della pensione spettante al personale militare dello Stato. La norma in questione va applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo. Sono invece esclusi gli appartenenti ai corpi di polizia demilitarizzati *ex lege* (polizia di Stato e penitenziaria), in quanto fuori dall'ambito soggettivo della norma in discorso, della quale, per il ritenuto carattere premiale rispetto ad una specifica categoria di dipendenti statali, va data una interpretazione restrittiva.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 19 e 111/2020

Corte dei conti - applicabilità del coefficiente ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 (44% della base pensionabile) per la liquidazione delle pensioni militari - militare cessato con meno di quindici anni di servizio - esclusione

Non sussiste il diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento della base pensionabile ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, ai fini della liquidazione della pensione, ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità inferiore a quindici anni.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 3, 23, 62, 63, 76, 85, 97, 98/2020

Corte dei conti - applicabilità del coefficiente ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 (44% della base pensionabile) per la liquidazione delle pensioni militari - personale di polizia dei corpi demilitarizzati - esclusione

Non sussiste il diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento della base pensionabile ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, ai fini della liquidazione della pensione, al personale dei corpi di polizia demilitarizzati (nella specie Comparto di polizia penitenziaria).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 224/2020

Corte dei conti - cumulo di pensione e stipendio - divieto ex art. 4 del D.P.R. n. 758/1965 - ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate

L'art. 4 del D.P.R. n. 758/1965, poi trasfuso nell'art. 133 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 1092/1973, con specifico riferimento al settore pubblico, dispone che il cumulo di trattamenti (pensione normale diretta o assegno equivalente con trattamento di attività) non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione, ipotesi ravvisabili laddove il nuovo impiego sia così collegato con quello precedente cessato da potersene ritenere una derivazione e realizzare quella artificiosa scomposizione dei rapporti, finalizzata a lucrare la duplicazione di trattamenti a beneficio privato e a scapito del bilancio pubblico, che la detta norma mira ad evitare. L'ampiezza della sua previsione è tale che non vi sono ricompresi solo i rapporti formalmente intercorrenti con la stessa amministrazione (come nei casi di continuazione e rinnovo), ma anche quelli in relazione di derivazione (nella specie, il nuovo impiego derivava da un precedente comando presso lo stesso ente). Le prestazioni erogate in violazione del divieto di cumulo sono ripetibili secondo le regole generali, non versandosi nelle specifiche ipotesi di irripetibilità previste dalla legge (artt. 203 e ss. D.P.R. n. 1092/1973 e art. 52 l. n. 88/1989 per i casi di errore, sopravvenienza o falsità di documenti) o dalla giurisprudenza (per i casi di ritardato conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 55/2020

Corte dei conti - pensione ordinaria diretta per inabilità militare ex artt. 1, comma 32, l. n. 335/1995 e 52 D.P.R. n. 1092/1973 - causa di cessazione del rapporto di impiego - rilevanza

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, c. 32, della l. n. 335/1995, rileva la causa di cessazione del rapporto di impiego, in quanto tale disposizione, di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione, fa salve le norme previgenti (tra cui, per i militari, l'art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973, che prevedeva una minore anzianità per il pensionamento) per i soli casi di cessazione la cui causa sia l'invalidità, derivante o meno da causa di servizio. Ne vanno esclusi i casi di congedo a domanda, ancorché preceduto da un accertamento di non idoneità al servizio militare.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 122/2020

Corte dei conti - personale del corpo militare della Croce Rossa Italiana - diritto ad essere iscritto ai fini previdenziali quale personale militare dello Stato del comparto difesa - insussistenza

La normativa vigente (art. 1, R.D. n. 484/1936 e artt. 625, 1626, 1653, 1654 d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare) non consente di considerare il personale della C.R.I. come dipendente dello Stato e appartenente alle Forze Armate a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli previdenziali. Le disposizioni relative tale personale, anche quelle di carattere previdenziale, sono contenute nel Libro V del codice dell'ordinamento militare giusta la previsione dell'art. 625, c. 3, mentre quelle degli appartenenti alle FF.AA. nel Libro VII dello stesso codice, circostanza, questa, evidentemente significativa della scelta normativa di tenere distinte, su tale piano, le due categorie.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 113/2020

Corte dei conti - diritto del dipendente pubblico sottoposto a processo penale e assolto alla ricostituzione della carriera - effetti sul rapporto previdenziale - limiti

Il pregiudizio subito dal dipendente pubblico che sia stato sospeso poiché sottoposto a procedimento penale e poi assolto con formula ampia è ristorabile, anche agli effetti previdenziali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 97 del D.P.R. n. 3/1957, trattandosi di pregiudizio da atto lecito e, pertanto, non riparabile in virtù di clausole generali, come quelle in materia di illecito civile, ma nei casi e limiti previsti dall'ordinamento secondo canoni di tipicità. La suddetta norma disciplina le conseguenze della revoca della sospensione cautelare disposta in dipendenza di procedimento penale, dettando norme a tutela del dipendente dello Stato e sancendo il suo diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Non sono quindi riconoscibili altri diritti retributivi, e quindi pensionistici, collegati a prevedibili sviluppi di carriera che presuppongano la permanenza in servizio.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 148, 250, 252/2020

Corte dei conti - trattenuta sulle pensioni di importo elevato e blocco della perequazione ex art. 1, c. 260 e c. 261 della l. n. 145/2108 - Sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020 - illegittimità parziale - rigetto del ricorso

La sentenza della Corte costituzionale del 9 novembre 2020 n. 234 ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale del blocco del meccanismo

perequativo previsto dall'art. 1, c. 260, della l. n. 145/2018, mentre ha dichiarato la illegittimità parziale prelievo sulle pensioni di elevato importo di cui al comma successivo ossia nella parte in cui la riduzione dei trattamenti è stabilita per la durata di cinque anni, anziché per la durata di tre anni, conseguendone la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021.

L'illegittimità parziale e *de futuro* comporta che anche i ricorsi proposti avverso la trattenuta vadano respinti. La predetta declaratoria limita temporalmente la materia del contendere, non essendo più operativa la norma contestata, e la trattenuta pensionistica che su quella si fonda, per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, stante lo *ius superveniens* rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale. Limitato il *thema decidendum* al periodo precedente, va riconosciuta, per tale periodo, la legittimità della trattenuta *de qua*. Considerati gli effetti della suddetta sentenza, sarebbe *inutiliter data* una pronuncia giudiziale per il futuro.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 5 e 74/2020

Corte dei conti - beneficio ex art. 3, c. 7, d.lgs. n. 165 del 1997 - militari riformati prima del raggiungimento dei limiti di età per l'accesso all'ausiliaria - non spetta

Il raggiungimento dell'età minima prevista dalla legge costituisce presupposto di fatto per l'accesso all'ausiliaria che non ammette equipollenti con la conseguenza che il personale che, per qualunque motivo, non abbia compiuto la prevista età anagrafica resta escluso anche dai connessi benefici, tra i quali quello di cui all'art. 3, c. 7, d.lgs. n. 165 del 1997.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 82/2020

Corte dei conti - ripetizione di indebito pensionistico - buona fede del percettore - rilevanza

Come da costante giurisprudenza, il diritto di ripetere l'indebito oggettivo spettante alla P.A. in base ai principi generali rivenienti dagli artt. 2033 e ss. del c.c. deve ritenersi temperato nella materia pensionistica dal principio del legittimo affidamento del pensionato percipiente.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 105/2020

Corte dei conti - indebito da incumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi ex art. 1, c. 41, l. n. 335/1995 - obbligo di comunicare le variazioni reddituali – inadempienza - effetti

Ai sensi degli artt. 86, c. 4 e 208 del D.P.R. n. 1092/1973 il titolare di trattamento pensionistico di reversibilità ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto previdenziale le variazioni del proprio reddito con la conseguenza di essere tenuto, in mancanza, alla restituzione dell'indebito.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 48 e 147/2020

Corte dei conti - indebito da incumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi ex art. 1, c. 41, l. n. 335/1995 - obbligo dell'INPS di verificare le situazioni reddituali - effetti

Laddove l'INPS sia tenuto, ai sensi dell'art. 13, c. 2, l. n. 412/1991, a procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche mediante accesso alle banche dati pubbliche, è altresì obbligato a provvedere entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, con la conseguenza che, in difetto, l'eventuale indebito non è più ripetibile.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 64 e 146/2020

Corte dei conti - esposizione ultradecennale e qualificata a fibre di amianto - benefici ex art. 13, c. 8, l. n. 257/1992 - prescrizione - decorrenza

La prescrizione del diritto ai benefici connessi alla esposizione ad amianto ex art. 13, c. 8, l. n. 257/1992 decorre dalla conoscenza dei presupposti del diritto, che va ancorata alla presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione proposta all'INAIL e non a quello, successivo, della comunicazione del suo esito. Il relativo termine decennale può essere interrotto solo dalla domanda all'INPS, soggetto tenuto alla corresponsione del beneficio.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 1/2020

Corte dei conti - omessa notificazione del ricorso – inammissibilità ex art. 155 c.g.c.

Va dichiarato inammissibile il ricorso che non sia stato notificato al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 49/2020

Corte dei conti - termine per il ricorso giurisdizionale in materia di riscatto di periodi di studio a fini pensionistici - perentorietà

Il termine previsto dall'art. 69 del r.d.l. n. 680 del 1938 convertito in l. n. 934 del 1941 e dall'art. 6, c. 7 della l. n. 46 del 1958 per la proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in materia di riscatti va considerato perentorio, ritenuta la diversità tra diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 225/2020

Corte dei conti - pensione privilegiata- domanda amministrativa presentata in forma diversa da quelle previste – efficacia - esclusione

Alla mancanza di domanda amministrativa, costituente condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 153 c.g.c., va equiparata la domanda carente e lacunosa o quella non proposta nelle forme stabilite dall'Istituto di previdenza (riguardanti nella specie l'utilizzo degli appositi canali telematici) nell'ambito del proprio potere di autoorganizzazione riconosciuto dalla legge e dotato di rilevanza esterna.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 46/2020

Corte dei conti - pensione a carico di gestione privata dell'INPS - giurisdizione della Corte dei conti - esclusione

Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Tale giurisdizione non sussiste nel caso di trattamento pensionistico da erogarsi a carico di una gestione privata dell'INPS (nella specie, Artigiani), ancorché una parte della contribuzione risulti versata presso il Fondo speciale FF.SS.